

REGOLAMENTO MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Premessa

Il Liceo Scientifico "G. Galilei" riconosce la validità formativa dei periodi di studi trascorsi all'estero da parte dei suoi studenti, trattandosi di un momento di notevole arricchimento culturale e personale, di crescita e di maturazione nel confronto fra realtà diverse, che può avere ricadute positive anche sull'intera classe.

Parimenti, il Liceo è disponibile ad ospitare studenti stranieri che affrontino un periodo di studi in Italia, anche mediante l'adozione di un quadro orario flessibile che risponda in modo adeguato alle esigenze previste dal piano di studi della scuola di provenienza.

Il presente regolamento disciplina i soggiorni di studio all'estero in istituti non italiani, della durata massima di un anno, realizzati sia su iniziative dei singoli allievi, sia a seguito di intese fra il Liceo Scientifico "G. Galilei" e una scuola estera.

Di norma, per motivi di opportunità didattica, l'esperienza di studio all'estero va effettuata nel quarto anno del corso di studi liceale.

Tale esperienza richiede di essere condivisa fra lo studente, la sua famiglia e il rispettivo Consiglio di classe, al fine di favorire un positivo reinserimento dello studente stesso nella scuola italiana. Pertanto, vista la normativa ministeriale vigente in materia (D.L. 297/94 art. 192, C.M. 181/97, C.M. 128/99, C.M. 236/99), si stabiliscono i seguenti adempimenti e gli impegni che devono essere tenuti presenti dalle parti interessate.

A. SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA DI UN ANNO SCOLASTICO

Fase iniziale (prima della frequenza all'estero)

Il Consiglio di classe a fronte della domanda di trascorrere un anno di studi all'estero, esprime un parere (solitamente negativo qualora lo studente presenti delle carenze significative);

1. individua al suo interno un docente referente con il compito di mantenere i contatti e di stabilire i tempi e le modalità di reciproca informazione con lo studente durante il soggiorno di studi all'estero;
2. fornisce allo studente suggerimenti e indicazioni di lavoro che gli permettano di verificare la vicinanza dei percorsi e di impostare le eventuali misure utili per entrare in possesso delle conoscenze di base indispensabili per la ripresa degli studi al rientro nel nostro Liceo;
3. invita lo studente – in presenza di più opzioni – a scegliere il piano di studi più affine a quello presente nel nostro curriculum.

Fase intermedia (durante la frequenza all'estero)

Lo studente:

1. informa periodicamente il Consiglio di classe nella figura del docente referente sull'andamento degli studi all'estero e segnala eventuali novità degne di attenzione;
2. prende periodicamente visione dell'attività didattica svolta dalla classe accedendo al registro

elettronico;

3. entro la fine del mese di marzo invia al Liceo una documentazione, anche non ufficiale, relativa alle materie seguite e ai programmi effettivamente svolti nella scuola all'estero;
4. fornisce, appena possibile, e comunque non oltre l'inizio del nuovo anno scolastico, la documentazione necessaria (piano di studi frequentato, contenuti disciplinari, valutazione provvisoria o finale della scuola ospitante).

Fase conclusiva (dopo la frequenza all'estero)

Il Consiglio di classe:

1. presa visione della documentazione presentata, individua le discipline o parti di esse da recuperare in vista di una proficua frequenza della classe successiva, alla quale ammette lo studente rientrante, qualora abbia conseguito risultati positivi nell'anno di frequenza all'estero;
2. organizza, entro il primo quadrimestre della classe quinta, un percorso graduale di valutazione volto in particolare a verificare le competenze acquisite;
3. sulla base della valutazione finale della scuola estera e sulla base delle valutazioni delle prove di recupero, attribuisce il credito scolastico relativo alla classe quarta nel corso delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre della classe quinta.

Lo studente:

- si impegna a recuperare in modo autonomo e con serietà le carenze nelle discipline indicate e a seguire scrupolosamente altre indicazioni date dal consiglio.

B. SOGGIORNO DI STUDI DELLA DURATA INFERIORE AD UN ANNO SCOLASTICO

Qualora il periodo di studi all'estero sia inferiore all'anno scolastico, lo studente, dopo aver seguito le indicazioni date nelle fasi 1 e 2, concorda con i docenti modalità e tempi per sostenere le prove di recupero entro il primo mese di frequenza in Italia sulla parte di programma non svolta durante il soggiorno di studi all'estero e ritenuta dai docenti necessaria per un proficuo proseguimento degli studi